

*Il punto su sorveglianza sanitaria, formazione, delega di funzioni e spazi confinati*

## Dal MinLavoro cinque nuovi chiarimenti dedicati alla prevenzione e alla sicurezza

di **Mario Gallo**, Professore a contratto di Diritto del Lavoro nell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Con la pubblicazione lo scorso 2 novembre di cinque nuovi interPELLI, il ministero del Lavoro ha fornito alcuni interessanti chiarimenti su diversi profili problematici della complessa disciplina antinfortunistica, concentrando in questa occasione l'attenzione sul regime della sorveglianza sanitaria, la formazione, la delega di funzioni e l'applicazione del D.P.R. n. 177/2011 in materia di luoghi confinati o sospetti d'inquinamento al lavoro in ambito portuale. Vediamo, nel dettaglio, i quesiti e le risposte motivate del dicastero competente.

### INTERPELLI - SICUREZZA SUL LAVORO - ORIENTAMENTI

Di particolare interesse sono gli *orientamenti interpretativi* espressi dal ministero del Lavoro in materia di controllo sanitario – con un approfondimento dello spinoso tema delle visite mediche su richiesta del lavoratore – di aggiornamento obbligatorio dei docenti formatori e sul rapporto tra la delega di funzioni e l'incarico organizzativo, che appaiono particolarmente utili anche per prevenire possibili contenziosi sia tra le parti del rapporto individuale di lavoro che tra il datore di lavoro e gli organi ispettivi nei confronti dei quali, occorre sempre ricordare, le indicazioni fornite dalla Commissione ministeriale per gli interPELLI nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008) (vedere Tabella 1).

#### Sorveglianza sanitaria e visite su richiesta del lavoratore

Concentrando, quindi, l'attenzione sulle indicazioni più significative, occorre rilevare in primo luogo, che nell'interPELLO n. 8/2015, la Commissione del Ministero del lavoro ha for-

nito alcuni chiarimenti in risposta a due quesiti presentati dalla Cisl nazionale, inerenti all'applicazione della normativa sul controllo sanitario e allo svolgimento del ruolo del medico competente.

La Cisl, infatti, ha chiesto di sapere se, sulla base di quanto previsto dall'art. 41, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 (vedere Box 1), il lavoratore che può fare richiesta di visita medica deve essere esclusivamente un lavoratore già soggetto alla sorveglianza sanitaria "... anche se per un'esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell'ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo".

La Commissione si è espressa positivamente in merito, nel senso che anche al lavoratore che non è già sottoposto a sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla vigente normativa – perché, ad esempio, non esposto a rumore, vibrazioni, agenti chimici, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi ecc. – è

consentito chiedere al medico competente di essere sottoposto a una visita.

Sarà poi il medico competente a dover valutare se tale richiesta sia "... accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi"<sup>[1]</sup>.

### Imprese nelle quali il medico non è stato nominato

Un profilo di particolare interesse che non deve passare inosservato è che, tuttavia, la Commissione ha precisato che questa facoltà è esercitabile da parte del lavoratore, ma solo ove il medico competente è stato nominato dal datore di lavoro. In altri termini, nei casi di

attività – ormai molto marginali a dire il vero – per le quali non è obbligatoria la sorveglianza sanitaria il lavoratore non potrà esigere di essere sottoposto a visita da parte di un medico competente nominato per l'occasione dal datore di lavoro per compiere questo atto.

### Obbligo di collaborazione nella valutazione dei rischi

La stessa organizzazione sindacale, inoltre, ha chiesto anche di sapere se, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente, nello svolgimento dell'obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro alme-

#### Box 1

## Articolo 41, D.Lgs. n. 81/2008 - Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'art. 6;  
**b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

**c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;**

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.

.... omissis....

[1] Per un approfondimento sul controllo sanitario del lavoratore si veda dello stesso autore, Normativa e responsabilità professionale, in *Rischio stress lavoro - correlato*, Napoli, 2013, pag. 198 e ss.

no una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, "è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l'attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione".

Anche in questo caso la Commissione si è espressa positivamente, facendo rilevare che questo obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi e, quindi, il sopralluogo non è circoscritto solo a quegli ambienti di lavoro in cui i lavoratori svolgono attività per le quali sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ma la visita si estende a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione.

Sotto questo profilo, giova anche ricordare che la Cassazione ha precisato che il D.Lgs. n. 81/2008 ha ampliato la posizione di garanzia del medico competente, obbligandolo a un ruolo *consultivo attivo* anche se, a dire il vero, definito genericamente dalla norma, che costituisce un proprio obbligo di collaborazione il cui adempimento richiede un'effettiva integrazione nel contesto aziendale e non può, quindi, essere limitato a un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale<sup>[2]</sup>.

### Aggiornamento dei docenti formatori libertà nella scelta dello strumento

Con l'interpello n. 9/2015, invece, la Commissione è ritornata nuovamente sulla questione dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014, per i docenti formatori in materia di salute e di sicurezza sul lavoro dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente in compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34, D.Lgs. n. 81/2008).

In questo caso, infatti, Federcoordinatori ha chiesto lumi sull'obbligo dell'aggiornamento e, in particolare se "con il termine *alternati-*

*vamente si intende che nell'arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore" (vedere Box 2).*

In altri termini, il problema interpretativo posto riguarda l'obbligatorietà o meno per il formatore di aggiornarsi sia attraverso le attività di docenza che attraverso seminari, convegni specialistici, e corsi specifici per maturare i prescritti 24 crediti; su questo punto, la posizione assunta dalla Commissione appare molto netta e, per altro, pienamente corrispondente al dettato normativo.

Infatti, secondo la Commissione con il termine "alternativamente" il "legislatore" ha "inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni".

Di conseguenza, si afferma il principio della *piena libertà* da parte del formatore nella scelta dello strumento di aggiornamento ritenuto più opportuno. Sotto questo profilo giova, però, ricordare che l'attività di docenza e la partecipazione agli eventi (seminari, convegni, corsi di aggiornamento) hanno efficacia ai fini dell'aggiornamento delle singole aree disciplinari (normativa/giuridica/organizzativa; rischi tecnici/igienico-sanitari; relazioni/comunicazioni) per le quali è qualificato il formatore.

In altri termini, la frequenza nel triennio, ad esempio, di un solo corso di aggiornamento sulle relazioni/comunicazione non consente di maturare un credito formativo "spendibile" anche nelle due aree disciplinari.

Sotto questo profilo, occorre anche ricordare che già in precedenza la stessa Commissione ha ripetutamente precisato che il possesso dei requisiti di qualificazione va riferito a ciascuna delle tre aree disciplinari previsto dal

[2] Cass. pen., 15 gennaio 2013, n. 1856.

## Box 2

## L'obbligo dell'aggiornamento periodico dei docenti formatori (Decreto interministeriale 6 marzo 2013)

- Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza triennale, alternativamente:
  - alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
  - ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.
- Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione.

decreto 6 marzo 2013, con il risultato che non esiste un'abilitazione unica, buona quindi per tutte le aree e di conseguenza anche i crediti formativi validi per l'aggiornamento seguono questo principio<sup>[3]</sup>.

Per quanto, comunque, riguarda la modalità di aggiornamento tramite i seminari, i convegni specialistici e i corsi di aggiornamento occorre anche far rilevare che danno crediti solo quegli eventi organizzati dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008<sup>[4]</sup>, e limitatamente a questa modalità resta fermo che delle 24 ore minime di aggiornamento almeno otto ore devono essere relative a corsi di aggiornamento.

### Delega di funzioni e differenza con il conferimento dell'incarico organizzativo

Un altro quesito di notevole interesse è stato sottoposto alla Commissione ministeriale

dall'Unione sindacale di base dei Vigili del fuoco, che ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere in merito alla delega di funzioni in ordine alla sussistenza dell'obbligo "di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega".

Nell'interpello n. 7/2015, la Commissione ha ricostruito brevemente i tratti essenziali che caratterizzano questo istituto. Com'è noto, la delega consiste in un atto mediante il quale si realizza l'espressa attribuzione di compiti e di attribuzioni gravanti sul soggetto a cui spettano per legge (datore di lavoro) a un altro soggetto specificamente individuato.

Il risultato al quale si vuole pervenire è quello della *rilevanza esterna* della delega, ossia la sua idoneità a provocare l'*effetto traslativo* sul soggetto delegato anche delle responsabilità penali eventualmente connesse all'esercizio delle funzioni delegate; legittimata dall'art. 1, comma 4-ter D.Lgs. n. 626/1994, per lungo tempo ha vissuto sulla base dei consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di *requisiti di efficacia*.

Nel D.Lgs. n. 81/2008, il legislatore ha fatto propri questi insegnamenti, codificando all'art. 16 diversi principi che definiscono un sistema articolato di requisiti che deve possedere tassativamente l'atto di delega e il soggetto al quale s'intende conferirla. La Commissione, nel ricordare che nel nostro ordinamento giuridico la delega di funzioni da parte del datore di lavoro non è ammessa per quanto riguarda la valutazione dei rischi, la redazione del relativo documento (Dvr) e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17 D.Lgs. n. 81/2008), molto opportunamente ha richiamato i contenuti di questi principi sottolineando che ai fini della validità della delega devono essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dal legislatore. L'assenza, pertanto, anche di uno solo degli

[3] Cfr. anche ministero del Lavoro e interPELLI n. 12/2014, n.21/2014, n.2/2015.

[4] Si tratta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, università, Inail, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, amministrazione della Difesa, Scuola superiore della pubblica amministrazione, altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, organismi paritetici, soggetti di cui al punto 4 dell'accordo Stato-Regioni 26 gennaio 2006. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. Accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011).

Tabella 1

**Gli ultimi interpelli del ministero del Lavoro in sintesi**

Numero	Oggetto	Le indicazioni della Commissione
6/2015	Codici Ateco e formazione dei Rspp	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un'azienda, individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.</li> </ul>
7/2015	Delega di funzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Affinchè la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, quali la forma scritta, la certezza della data, la pubblicità, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.</li> <li>La delega deve essere accettata dal delegato per iscritto, elemento questo che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.</li> </ul>
8/2015	Sorveglianza sanitaria e svolgimento del ruolo del medico competente	<ul style="list-style-type: none"> <li>La richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.</li> <li>L'obbligo del sopralluogo del medico competente non è circoscritto ai soli luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.</li> </ul>
9/2015	Aggiornamento dei formatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il formatore ha la piena libertà nella scelta degli strumenti (attività di docenza, seminari, convegni, corsi) ritenuti più opportuni per adempiere all'obbligo dell'aggiornamento triennale previsto dal decreto interministeriale 6 marzo 2013.</li> </ul>
10/2015	Applicabilità del D.P.R. 177/2011 alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale	<ul style="list-style-type: none"> <li>È da ritenersi esclusa, in vigenza dell'attuale normativa, l'applicabilità del D.P.R. n. 177/2011, in materia di luoghi confinati o sospetti d'inquinamento, nell'ambito delle lavorazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale disciplinate dal D.Lgs. n. 272/1999.</li> <li>Nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 272/1999, l'art. 1, lettera e), prevede l'obbligo di adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischi, tra cui i rischi di inquinamento dell'aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli artt. 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49, dello stesso decreto.</li> </ul>

stessi rende improduttiva fin dall'origine la delega di funzioni. Questi principi si applicano anche alla delega di secondo livello o subdelega (art. 16, comma 3-bis).

Alla luce, quindi, di questi principi, la Commissione ha precisato che l'accettazione della delega da parte del delegato rappresenta un requisito di fondamentale importanza ai fini dell'efficacia dell'atto in quanto l'art. 16, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008, la esige espressamente imponendo il vincolo della forma scritta *ad substantiam*; secondo la Com-

missione questo elemento "... *la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa*".

Si osservi che questo orientamento già prima della riforma del 2008 è stato espresso dalla Cassazione che ha precisato che la delega dei compiti antinfortunistici esonera da responsabilità il datore di lavoro, a condizione che sia inequivoca, specifica e sia accettata dal delegato, fornito di adeguati mezzi di spesa, ed è onere del datore di lavoro la prova di queste condizioni<sup>[5]</sup>.

[5] Cass. pen. sez. IV, 4 aprile 2002, n. 12771.

Di conseguenza, la facoltà di delega da parte del datore di lavoro non rientra nell'ambito della *etero direzione* della prestazione lavorativa che caratterizza, com'è noto, il contratto di lavoro subordinato (art. 2094 del Codice civile), e per effetto della quale il lavoratore è tenuto a eseguire gli incarichi che gli sono stati attribuiti all'interno dell'organizzazione aziendale sia pure entro i limiti definiti dall'art. 2103 del Codice civile che disciplina il cosiddetto *ius variandi*, così come ora riformato dal D.Lgs. n. 81/2015.

### Disciplina sui luoghi confinati esclusi i porti e le navi

Ulteriori indicazioni interpretative di rilievo sono state espresse dalla Commissione nell'interpello n. 10/2015, in risposta a un quesito presentato da Confindustria in ordine all'applicabilità del regime previsto dal D.P.R. n. 177/2011, in materia di luoghi confinati o sospetti d'inquinamento, alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale.

La Commissione si è espressa negativamente facendo leva su due precisi elementi. Il primo è che il D.P.R. n. 177/2011 limita espressamente il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121, nonché a quelli confinati di cui all'allegato IV, punto 3 del D.Lgs. n. 81/2008, decreto quest'ultimo che per altro esclude dalla nozione di "luogo di lavoro" i mezzi di trasporto in quanto soggetti a discipline particolari<sup>[6]</sup>.

Il secondo, invece, risiede nel *principio di specialità* che l'art. 3 del predetto decreto prevede per quanto riguarda i lavori in ambito portuale e le attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale, regolati dal D.Lgs. n. 272/1999. Al momento, però, è "latitante" il legislatore che dovrebbe riformare la materia e uniformarla con una nuova disciplina che la renda armonica con i principi del D.Lgs. n. 81/2008, con il risultato che rintrac-

ciano scollature anche significative in termine di tutele<sup>[7]</sup>.

La Commissione, pertanto, "esclude, in vigenza dell'attuale normativa, l'applicabilità del D.P.R. n. 177/2011 nell'ambito delle lavorazioni disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272", fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, e in particolare l'osservanza del precetto contenuto nell'art. 1, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 272/1999, che impone l'obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione contro "i rischi di inquinamento dell'aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49" del citato D.Lgs. n. 272/1999.

### Codici Ateco e formazione dei Rspg

Rimane, infine, solo da segnalare che nell'interpello n. 6/2015, la Commissione nel rispondere a un quesito presentato dalla Federazione Anie, riguardante l'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sulla formazione del Rspg (e Asp), ha precisato che, ovviamente, un'azienda "... individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell'Accordo in parola, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002".

Si osservi che queste tavole ufficiali sono pubblicate sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it), e in particolare nella sezione "Classificazione delle attività economiche Ateco 2007" (<http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>) è possibile ricavare anche informazioni utili per la corretta classificazione dell'attività svolta in concreto, per altro anche ai fini degli accordi Stato-Regione sulla formazione del 21 dicembre 2011 e successivo accordo integrativo del 25 luglio 2012. ■

[6] Per un approfondimento si veda dello stesso autore, Guida alla valutazione dei rischi, Edizioni Tecniche Nuove, Milano 2015, pag. 153 e ss.

[7] Si osservi che la stessa criticità si registra anche in materia di lavoro a bordo delle navi e in tema di pesca, ancora oggi disciplinate rispettivamente dai D.Lgs. n. 271/1999 e n. 298/1999, emanati nella logica del D.Lgs. n. 626/1994, e che risultano, ormai, obsoleti.